



## **Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione**

### ***Indice***

#### **CAPO I FINALITÀ E PRINCIPI**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Principi

#### **CAPO II STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE**

Art. 3 Strumenti

Art. 4 ATN e ATEF

Art. 5 Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche

Art. 6 AIR ed analisi di fattibilità

Art. 7 Test PMI

Art. 8 Consultazione

Art. 9 VIR, missioni valutative e clausole valutative

Art. 10 Relazioni di accompagnamento

Art. 11 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo

#### **CAPO III SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO**

Art. 12 Programma di riordino e semplificazione normativa

Art. 13 Testi unici

Art. 14 Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

Art. 15 Esame ed approvazione dei Testi unici

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE**

Art. 16 Coordinamento finale e formale delle leggi

Art. 17 Rapporto sulla normazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale

Art. 18 Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti

Art. 19 Formazione

Art. 20 Comitato per la legislazione

Art. 21 Pubblicazione e comunicazione normativa

Art. 22 Disposizioni organizzative

Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Disposizioni attuative

Art. 25 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 26 Entrata in vigore

Allegato A

## Capo I Finalità e principi

### Art. 1 (Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.
2. I soggetti, le strutture e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 3.
3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, le strutture del Consiglio regionale (di seguito Consiglio) e della Giunta regionale (di seguito Giunta) preposti alla redazione degli atti normativi ed all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.
4. Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, la presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti con cui il Consiglio esercita la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.
5. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

### Art. 2 (Principi)

1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, le Regioni e le Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.
2. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) chiarezza, comprensibilità, generalità, astrattezza, semplicità e omogeneità dei testi normativi;
  - b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
  - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - d) programmazione normativa;
  - e) semplificazione delle procedure;
  - f) ampia diffusione degli atti normativi.
3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e di monitoraggio.

Capo II  
Strumenti per il miglioramento della qualità della normazione

Art. 3  
(Strumenti)

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
  - a) analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto interno;
  - b) analisi tecnico-normativa (ATN) di conformità al diritto europeo;
  - c) analisi tecnica economico-finanziaria (ATEF);
  - d) analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  - e) analisi di fattibilità;
  - f) consultazione;
  - g) verifica di impatto della regolamentazione (VIR);
  - h) clausole valutative;
  - i) missioni valutative;
  - j) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;
  - k) drafting normativo.

Art. 4  
(ATN e ATEF)

1. L'ATN di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi in uso.
2. L'ATN di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), verifica l'incidenza della normativa proposta sul rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa statale di recepimento, sugli obblighi di notifica e sugli adempimenti rilevanti ai fini della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo.
3. L'ATEF di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), verifica la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari della normativa proposta attraverso la visura del sistema contabile della Regione.
4. Le analisi tecnico-normative di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all'analisi di conformità con il diritto europeo che predispongono, per quanto di rispettiva competenza, specifiche schede di istruttoria che accompagnano la proposta normativa sulla base di quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti interni.
5. L'ATEF di cui al comma 3 è effettuata dalla struttura competente del Consiglio, che predispone una specifica scheda per l'istruttoria finanziaria, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali competenti in materia di Bilancio e delle strutture regionali responsabili per l'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dalla norma.
6. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale stabilisce le modalità, le forme ed i termini per la messa a disposizione delle schede di cui ai commi 4 e 5 al

Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

#### Art. 5

(Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Consiglio esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.
2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.
3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR, le missioni valutative e le clausole valutative.
4. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

#### Art. 6

(AIR ed analisi di fattibilità)

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, se la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.
4. L'AIR è effettuata dalla Giunta sui progetti di legge di sua iniziativa, con le seguenti esclusioni:
  - a) progetti di legge di revisione statutaria;
  - b) progetti di legge di diretta attuazione dello Statuto;
  - c) progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi e di intese;
  - d) norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee;
  - e) leggi di stabilità, approvazione di bilanci, rendiconti e assestamenti;
  - f) testi unici meramente compilativi.
5. La Giunta nella deliberazione di adozione del disegno di legge può motivare il mancato svolgimento dell'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
  - b) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
  - c) disposizioni modificative di scarsa entità;
  - d) disposizioni di mero principio.

6. Nello svolgimento dell'AIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.

Art. 7  
(Test PMI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a loro carico, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:
  - a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
  - b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), relativa all'AIR e alla VIR, secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;
  - c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.
3. In fase di prima applicazione, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Commissione consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
  - a) i criteri per la realizzazione del test PMI;
  - b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;
  - c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;
  - d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.
4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera d), il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.
5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua, al proprio interno, la struttura responsabile del coordinamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.
6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.
7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.

Art. 8  
(Consultazione)

1. La Regione Abruzzo riconosce il valore della democrazia partecipativa e, allo scopo di garantire adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, e da singole leggi regionali anche sulla base di modelli implementati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.
3. La consultazione è condotta attraverso il ricorso a metodologie opportunamente strutturate rispetto alle specifiche fasi in cui essa è svolta.

Art. 9  
(VIR, missioni valutative e clausole valutative)

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è effettuata dalle competenti strutture del Consiglio, tenuto conto della rilevanza dell'atto normativo approvato e dei relativi effetti, anche sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'AIR.
2. Nello svolgimento della VIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.
3. Le missioni valutative, promosse dal Comitato per la legislazione e svolte dalla competente struttura del Consiglio su leggi in vigore o su politiche in corso di realizzazione, consistono in attività di analisi ex post volte a ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e a valutare gli effetti di una politica in ambito regionale.
4. Nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'articolo 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore rende conto al Consiglio dei tempi, delle modalità applicative e delle eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché degli effetti dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività. Sull'inserimento e formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione sono elaborate proposte ed espressi pareri da parte del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 121, comma 5, lettere e) ed f), del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Le proposte ed i pareri sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per i successivi adempimenti.
5. In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia e al Comitato per la legislazione. Il Comitato per la legislazione, con il supporto della competente struttura del Consiglio, esamina la relazione e trasmette eventuali esiti ed osservazioni alla Commissione competente, nonché al Consiglio e alla Giunta.

6. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di criteri uniformi condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.
7. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale di cui all'articolo 17, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti delle attività di valutazione.

#### Art. 10

##### (Relazioni di accompagnamento)

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento, ai fini dell'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, sono corredati, a pena di irricevibilità, dalla relazione illustrativa, nonché, per i progetti che comportino conseguenze finanziarie, dalla relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
2. Ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, i progetti di legge e di regolamento sono corredati dalle schede di cui all'articolo 4 e dall'eventuale relazione sull'AIR nei casi previsti.
3. La Giunta individua le strutture preposte alla redazione degli atti normativi e all'assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari.
4. Le competenti strutture del Consiglio assicurano ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.

#### Art. 11

##### (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo)

1. I Servizi competenti per materia della Giunta e del Consiglio provvedono, periodicamente e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, a verificare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. Se, a seguito della verifica di cui al comma 1, è accertata la sussistenza di debiti fuori bilancio, i Servizi di cui al comma 1 provvedono:
  - a) a darne immediata comunicazione rispettivamente al Direttore del Dipartimento Risorse, al Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria e al Direttore Generale della Giunta e al Direttore dell'Attività Amministrativa ed al Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e strumentali del Consiglio;
  - b) alla predisposizione di un progetto di legge da sottoporre rispettivamente alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio, corredato, a pena di irricevibilità, dalla scheda di cui all'allegato A contenente le informazioni necessarie al riconoscimento del debito, quale parte integrante della relazione accompagnatoria al medesimo progetto di legge.
3. I progetti di legge approvati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio sono presentati nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale in materia di iniziativa legislativa.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, imputabili al bilancio regionale, provvede la Giunta nei modi e nei termini di cui all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011.
5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, imputabili al bilancio del Consiglio, provvede il Consiglio nei modi e nei termini di cui all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), le leggi con le quali sono riconosciuti i debiti fuori bilancio sono trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Collegio dei revisori dell'Ente, in qualità di organo di controllo, da parte del Servizio Assistenza Atti del Presidente della Giunta contestualmente alla promulgazione della legge regionale, unitamente alla documentazione a corredo resa disponibile dal Consiglio.
7. I debiti fuori bilancio riconosciuti dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5, sono trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al Collegio dei revisori dell'Ente, in qualità di organo di controllo, e alla Commissione di Vigilanza del Consiglio da parte rispettivamente del Servizio Assistenza Atti del Presidente della Giunta e dell'Ufficio Affari generali e segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
8. Non sono ammissibili emendamenti contenenti debiti fuori bilancio.

### Capo III

#### Semplificazione, manutenzione e riordino del sistema normativo

##### Art. 12

###### (Programma di riordino e semplificazione normativa)

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
2. All'inizio della Legislatura, la Giunta può proporre al Consiglio, per l'approvazione, il programma di riordino e semplificazione normativa di legislatura con il quale provvede:
  - a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
  - b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
  - c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
3. Il programma di cui al comma 2 può essere aggiornato o modificato nel corso della Legislatura.

##### Art. 13

###### (Testi unici)

1. Ai sensi dell'articolo 40, commi 2 e 3, dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o a materie determinate ed omogenee.
2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento, nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 14

(Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici)

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) il settore o la materia di intervento sono definiti in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
  - b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;
  - c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;
  - d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

#### Art. 15

(Esame ed approvazione dei Testi unici)

1. Il Comitato per la legislazione formula proposte al Presidente del Consiglio in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta alla Giunta al fine di predisporre sulla materia un disegno di testo unico redatto in articoli sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 e di eventuali ulteriori criteri.
2. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da personale delle strutture della Giunta e del Consiglio preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e di quelle competenti per materia d'intervento su designazione dei rispettivi direttori.
3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio per l'approvazione.
4. Nei modi previsti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; la votazione finale è riservata al Consiglio.
5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Capo IV  
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 16  
(Coordinamento finale e formale delle leggi)

1. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente del Consiglio, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 17  
(Rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato, nonché di tutte le attività del Consiglio e delle sue articolazioni interne.
2. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.
3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolamentazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.
4. Per la elaborazione del rapporto, su richiesta della struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa del Consiglio, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.
5. Il Consiglio assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 18  
(Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto, al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la sua più ampia diffusione ed accessibilità, il Consiglio cura l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

Art. 19  
(Formazione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, e sulla base dei protocolli di cui al comma 3 dell'articolo 1, assicura, attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio, l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alle strutture preposte all'assistenza tecnica, giuridica, legislativa ed economico-finanziaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

Art. 20  
(Comitato per la legislazione)

1. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 27 dello Statuto, i parametri di riferimento per l'espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica delle strutture consiliari preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e all'analisi dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

Art. 21  
(Pubblicazione e comunicazione normativa)

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 4, e 35, comma 2, dello Statuto, la Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT), anche attraverso adeguate forme di comunicazione.
2. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa regionale vigente, se una legge o un regolamento regionale subiscono modifiche, è redatto il testo coordinato che è pubblicato, ai fini informativi, sulla banca dati di cui all'articolo 18. Dei testi normativi sono accessibili i testi storici nonché la successione di tutte le modifiche normative intercorse nel tempo.
3. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in modo chiaro ed accessibile a tutti i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziare.
4. La comunicazione normativa è effettuata dalle strutture preposte alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto delle strutture preposte alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Articolo 22  
(Disposizioni organizzative)

1. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio competenti per l'assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e di monitoraggio sono i referenti della Giunta e del Consiglio per l'attuazione della presente legge.
2. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture di cui al comma 1.

Art. 23  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
  - a) la legge regionale 14 luglio 2010, n. 26, (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione);
  - b) l'articolo 29 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015);
  - c) i commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions", finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti);
  - d) l'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili).

Art. 24  
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta ed il Consiglio provvedono all'adeguamento dei rispettivi regolamenti interni alla presente legge entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina, oltre alle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, i casi di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento ed emendamenti non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 25  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 26  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 23/2 del 20.5.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/lc